

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA —

(N. 1950-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)  
del Senato della Repubblica nella seduta del 24 novembre 1971*

*modificato dalla 9ª Commissione permanente (Lavori pubblici)  
della Camera dei deputati nella seduta del 2 dicembre 1971 (V. Stampato n. 3849)*

**presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici**

(LAURICELLA)

**di concerto col Ministro della Sanità**

(MARIOTTI)

**col Ministro dell'Interno**

(RESTIVO)

**e col Ministro del Tesoro**

(FERRARI - AGGRADI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 3 dicembre 1971*

---

Concessione dei contributi per opere ospedaliere  
per l'anno finanziario 1971

---

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Art. 1.**

Il limite di impegno a carico del Ministero dei lavori pubblici per contributi sulla spesa prevista dai programmi d'interventi per le costruzioni ospedaliere di cui all'articolo 1 della legge 30 maggio 1965, n. 574, all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1968, n. 82, ed all'articolo 1 della legge 20 giugno 1969, n. 383, è fissato per l'anno finanziario 1971 in lire 3 miliardi.

Il finanziamento indicato dal precedente comma è in aggiunta ai normali stanziamenti autorizzati ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589. Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi trentacinquennali di cui all'articolo 2 della legge 30 maggio 1965, n. 574, ed agli articoli 3 delle leggi 5 febbraio 1968, n. 82, e 20 giugno 1969, n. 383, saranno stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

**Art. 2.**

Il programma degli interventi per l'anno 1971 dovrà comprendere il completamento delle costruzioni già iniziate di ospedali, nonché di cliniche universitarie, policlinici ed ospedali clinicizzati ammessi a contributo ai sensi delle leggi 30 maggio 1965, n. 574, 5 febbraio 1968, n. 82, e 20 giugno 1969, n. 383.

**Art. 3.**

Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a concedere i contributi sulla spesa

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Art. 1.**

*Identico.*

**Art. 2.**

Il programma degli interventi per l'anno 1971 dovrà comprendere esclusivamente il completamento delle costruzioni già iniziate, alla data di entrata in vigore della presente legge, di ospedali, nonché di cliniche universitarie, policlinici ed ospedali clinicizzati ammessi a contributo ai sensi delle leggi 30 maggio 1965, n. 574, 5 febbraio 1968, n. 82, e 20 giugno 1969, n. 383, in modo che le opere possano essere ultimate secondo i progetti approvati per lotti funzionali ed immediatamente utilizzabili.

**Art. 3.**

Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a concedere contributi sulla spesa indi-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

indicata nel programma redatto ai sensi del precedente articolo.

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nella legge 20 giugno 1969, n. 383.

Art. 4.

Ove ricorrano particolari e urgenti situazioni determinate da sopraggiunte esigenze tecniche e sanitarie, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro della pubblica istruzione, per la parte di sua competenza, sentite le Regioni interessate, ha facoltà di autorizzare il finanziamento e l'esecuzione immediata di opere ospedaliere, a valere sul limite d'impegno di cui al precedente articolo 1.

Art. 5.

La facoltà di cui all'articolo 4 della legge 20 giugno 1969, n. 383, compete al Ministro dei lavori pubblici allorchè trattasi di opere ricadenti in Regioni diverse.

Le Regioni debbono pronunciarsi nel termine prescritto dallo stesso articolo 4.

Art. 6.

Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 1° giugno 1971, n. 291, si applicano anche nei confronti degli enti ospedalieri per l'esecuzione delle opere incluse nei programmi degli interventi per l'edilizia ospedaliera compilati ai sensi della legge 30 maggio 1965, n. 574, e successive modificazioni e integrazioni.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

cata nel programma redatto ai sensi del precedente articolo in conformità alle proposte di priorità che dovranno pervenire dalle regioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Trascorso tale termine, per le regioni che non abbiano trasmesso le proposte, il programma viene redatto a prescindere dalle proposte stesse.

Art. 4.

Una quota non superiore al 5 per cento della spesa prevista dall'articolo 1 è riservata a disposizione del Ministro dei lavori pubblici, da impiegarsi di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro della pubblica istruzione, per la parte di sua competenza, e d'intesa con le regioni interessate, per interventi straordinari derivanti da calamità o dissesti statici o determinati da situazioni di constatata inagibilità in tutto o in parte dell'opera esistente.

Soppresso.

Art. 5.

Identico.

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

## Art. 7.

Alla spesa di lire 3 miliardi prevista dall'articolo 1 della presente legge per gli anni 1971 e 1972 si farà fronte mediante riduzione di tale importo del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

## Art. 6.

*Identico.*

## Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.